

(N. 1894)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 20 febbraio 1957 (V. Stampato N. 2674)*

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(MARTINO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(ROSSI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 25 FEBBRAIO 1957

Modifica dell'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni.

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Nell'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio

1932, n. 1365, quale risulta sostituito dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2509, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1318, il n. 3) è sostituito dal seguente :

« 3) unico figlio maschio di padre vivente inabile al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età o di madre vedova ».